

ATTO N. 1963/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini

Relatore di minoranza Vicepresidente Enrico Germini Melasecche

Relazioni orali svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno

SUL


DISEGNO DI LEGGE

“Disciplina del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 1° luglio '04

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 5 luglio 2004

Titolo proposto dalla II Commissione Consiliare: “Ripristino ambientale dei
siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate”.




COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 1° luglio 2004 ha esaminato l'atto n. 1963 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Si comunica altresì che la Commissione ha deciso di cambiare il titolo del disegno di legge come segue: **“Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate”**.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Vicepresidente Enrico Germini Melasecche.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1898 del 10.12.2003 concernente: "Disciplina del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.12.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente l'8.1.2004 (ATTO N. 1963);

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 23.9.2003;

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un'audizione sull'atto medesimo che si è svolta il 26.2.2004;

VISTO il parere consultivo della I Commissione Consiliare permanente espresso in data 28.4.2004;

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare permanente ha deciso di cambiare il titolo del disegno di legge nel modo seguente: "Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate";

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Vicepresidente Enrico Melasecche Germini (ATTO N. 1963/BIS);

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;


VISTO il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTO il D.M. 16 maggio 1989;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2002, n. 14;

VISTO lo Statuto;


VISTO il Regolamento interno;



con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate" composta di n. 17 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per l'adozione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato "piano di bonifica", in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14. Essa in particolare:

a) detta criteri e procedure per l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) del d.lgs. 22/1997 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

b) istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, l'anagrafe dei siti da bonificare, disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

c) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

d) detta criteri e procedure ai fini della concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c);

e) regola le modalità di recupero delle spese sostenute in via sostitutiva dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 14 del d.m. 471/1999.

TESTO APPROVATO DALLA
II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE


Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina il ripristino ambientale dei siti inquinati e il Piano per la bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato "Piano di bonifica", di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14. In particolare:

a) istituisce, ai sensi dell'articolo 17 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, l'Anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

b) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

c) istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, il fondo di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'articolo 14.



Art. 2.

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. E' istituita l'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che contiene:

a) l'elenco dei siti da bonificare;

b) l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, sulla base:

a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 7 del d.m. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) delle comunicazioni dei soggetti pubblici, di cui all'articolo 8 del d.m. 471/1999, che, nell'esercizio delle funzioni a loro attribuite, hanno individuato siti inquinati;

c) delle notifiche dei soggetti interessati, di cui all'articolo 9 del d.m. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;


d) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestano un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, di cui all'allegato 1 del d.m. 471/1999, per i siti inseriti nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui al d.m. 16 maggio 1989.

Art. 2.

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. sostituire le parole: "lettera b)" con "lettera a)"

idem



Art. 3.
(Piano di bonifica)

1. Il piano di bonifica di cui all'articolo 5 della l. r. 14/2002 è formulato sulla base del censimento delle aree potenzialmente inquinate e contiene:

a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;

b) la lista dei siti di interesse pubblico per i quali è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata "Lista A1", inerente i siti di proprietà pubblica o i siti definiti pubblici a seguito di inadempienza del soggetto obbligato;

c) la lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l'eventuale superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata "Lista A2";

d) la lista dei siti per i quali i soggetti interessati hanno presentato notifica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.m. 471/1999, entro il 31 marzo 2001, di seguito denominata "Lista A3";

e) la lista delle "aree vaste" potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata "Lista A4";

f) l'indicazione delle priorità di intervento;

g) i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

h) l'individuazione delle tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato 6;

Art. 3.
(Piano di bonifica)

1. Il Piano di bonifica di cui all'articolo 1, formulato sulla base del censimento delle aree potenzialmente inquinate, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 14/2002, contiene:

a) idem

b) idem


c) idem

d) idem

e) idem

f) i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

g) i criteri e le procedure per l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all'art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 22/97 e all'art. 13 del d.m. 471/1999;



i) la stima degli oneri finanziari per gli interventi previsti.

Art. 4.
(Effetti del piano di bonifica)

1. L'inserimento di un sito nella "Lista A1" comporta:

a) l'imposizione di un vincolo che impedisce ogni variazione di destinazione d'uso fino all'avvenuta bonifica;

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;

c) l'attivazione dei poteri provvedimentali del comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l'ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;

d) la facoltà di utilizzo futuro dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per il territorio.

2. L'inserimento di un sito nella "Lista A2" comporta:

a) l'obbligo per il comune territorialmente competente di invitare il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente - ARPA, volti a verificare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente competente, a mezzo dell'ARPA, degli accertamenti


h) soppresso

i) soppresso

Art. 4.
(Effetti del piano di bonifica)

1. idem

2. idem



preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda o si tratti di siti di competenza pubblica;

c) la trasmissione da parte dell'ARPA al comune territorialmente competente e alla Regione di apposita documentazione tecnica attestante l'assenza di contaminazione, con conseguente eliminazione del sito dalla "Lista A2", qualora, a seguito dell'esecuzione degli accertamenti preliminari, non risulti un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999.

3. L'inserimento di un sito nella "Lista A3" comporta l'obbligo di attivare la procedura prevista dall'articolo 10 del d.m. 471/1999 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le "aree vaste", potenzialmente interessate da criticità ambientali, della "Lista A4", l'ARPA, sulla base delle peculiarità dell'area e delle matrici ambientali interessate, propone alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma di monitoraggio ambientale definendone le caratteristiche, l'estensione e i costi relativi.

Art. 5.

(Modalità di aggiornamento della "Lista A1")

1. Nel corso di validità del piano di bonifica la "Lista A1" può essere aggiornata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.

2. La Giunta regionale procede all'aggiornamento della "Lista A1" sulla base dei seguenti elementi:

a) individuazione di nuovi siti, tra

3. soppresso

4. idem


Art. 5.

(Aggiornamento della "Lista A1")

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può aggiornare la "Lista A1" nel corso di validità del Piano di bonifica, tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.

2. sostituire le parole "della Lista A1" con le parole "di cui al comma 1"

a) idem



quelli inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare, di competenza pubblica;

b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella "Lista A1", tali da determinare una diversa priorità di intervento;

c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente eliminazione del sito dalla "Lista A1".

Art. 6.
(Aree con impianti dismessi)

1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento, di cui all'articolo 17, comma 1bis del d.lgs. 22/1997 e dell'articolo 16 del d.m. 471/1999, almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, sono tenuti a darne comunicazione al sindaco del comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.

2. Il sindaco, avvalendosi dell'ARPA, può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residui rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.


3. Per le aree industriali dismesse di cui al comma 1, il sindaco, sentito il parere dell'ARPA, può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l'uso previsto.

b) idem

c) idem

Art. 6.
(Aree con impianti dismessi)

idem



Art. 7.

(Occupazione temporanea dei suoli per l'effettuazione di verifiche, controlli e monitoraggio)

1. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 9 del d.lgs. 22/1997 rivolgono domanda motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari. Per quanto non previsto dal presente articolo relativamente all'utilizzo dei terreni occupati, si applicano le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

Art. 8.

(Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi)

1. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 10 del d.m. 471/1999 specificano, per ogni livello progettuale, i termini entro i quali devono essere effettuati gli interventi previsti nei progetti stessi, nonché quelli relativi alla presentazione delle eventuali integrazioni.

Art. 9.

(Termine dell'istruttoria di bonifica)

1. Qualora i risultati dell'esecuzione del piano di caratterizzazione, di cui all'articolo 10 del d.m. 471/1999, dimostrino che i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee rispettano i limiti previsti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, il comune dichiara conclusa l'istruttoria per la

Art. 7.

(Occupazione temporanea dei suoli per l'effettuazione di verifiche, controlli e monitoraggio)

1.

sopprimere le parole "commi 3, 4 e 9"

sopprimere le parole" testo unico in materia di espropriazione,"

Art. 8.

(Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi)


idem

Art. 9.

(Termine dell'istruttoria di bonifica)

1.

dopo le parole "il comune" inserire le parole "prende atto dei risultati del piano di caratterizzazione e"



progettazione della bonifica nel rispetto delle procedure previste dallo stesso articolo 10.

Art. 10.
(Abbandono di rifiuti)

1. L'ordinanza di cui all'articolo 14 del d.lgs. 22/1997, finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, deve, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del d.m. 471/1999, prevedere l'obbligo di effettuare, sentita l'ARPA, la classificazione, la quantificazione e l'indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARPA è tenuta a comunicare al sindaco, al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti, la necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire l'eventuale condizione di inquinamento.

3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili nelle matrici ambientali, il comune attiva le procedure previste dall'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.

Art. 11.
(Ripristino ambientale)

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 22,

Art. 10.
(Abbandono di rifiuti)


1. L'ordinanza sindacale di cui all'articolo 14 del d.lgs. 22/1997 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del d.m. 471/1999, prevede l'obbligo di effettuare la classificazione, la quantificazione e l'indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. L'ordinanza è comunicata all'ARPA.

2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, l'ARPA comunica al sindaco la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

3. idem

Art. 11.
(Ripristino ambientale)

idem



comma 5, lettera c) del d.lgs. 22/1997.

Art. 12.
*(Interventi di privati assistiti
da contributo pubblico)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 6bis del d.lgs. 22/1997, qualora sussistano preminenti interessi pubblici e tenendo conto in particolare delle esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionale, può finanziare, fino a un massimo del cinquanta per cento del costo totale dell'intervento, la realizzazione di interventi di bonifica da parte di soggetti privati.

Art. 13.
*(Programma annuale di finanziamento di
interventi)*

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il programma di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 12, definendo le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Qualora entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non siano state avviate le procedure di esecuzione dell'intervento, la Giunta regionale può disporre la revoca del finanziamento.

Art. 14.
(Abrogazione e prima applicazione)

1. All'articolo 19, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2002, l'ultimo periodo è soppresso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il piano di bonifica è

Art. 12.
*(Interventi di privati assistiti
da contributo pubblico)*


idem

Art. 13.
*(Programma annuale di finanziamento di
interventi)*

idem

Art. 14.
(Abrogazione e prima applicazione)

Norme inserite agli articoli 16 e 17



approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

3. Il piano di cui al comma 2 ha durata pari a quella del primo piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e all'articolo 3 della l.r. 14/2002.

Art. 15.

(Finanziamento degli interventi di bonifica)

1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all'articolo 7, dei siti inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come definito dall'articolo 14 del d.m. 471/1999, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque del recupero delle spese sostenute, secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 10 e 11 del d.lgs. 22/1997, si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17 con i fondi stanziati dal capitolo n. _____ del bilancio regionale, denominato "Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento e bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse".

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio:

- limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4 effettuati sui siti di proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata "Docup Ob.2 (2000/2006) – Misura 3.3 – Infrastrutture ambientali" e

Art. 14

(Finanziamento degli interventi di bonifica)


1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all'articolo 7, dei siti inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come definito dall'articolo 14 del d.m. 471/1999, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque del recupero delle spese sostenute, secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 10 e 11 del d.lgs. 22/1997, si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio:

- limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4 effettuati sui siti di proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata "Docup Ob. 2 (2000/2006) – Misura 3.3 – Infrastrutture ambientali" e con le risorse previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di



con le risorse previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9147) del Bilancio annuale di previsione, parte spesa;

- per gli interventi previsti nell'articolo 12 con le risorse allocate nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9148);

- per gli interventi di cui all'articolo 15 attraverso l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento", allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9140).

2. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per gli interventi che gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza dell'articolo 15 della presente legge sono introitate nel Bilancio di previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata "Altri recuperi" (cap. 2679).

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.


bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9147) del Bilancio annuale di previsione, parte spesa;

- per gli interventi previsti nell'articolo 12 con le risorse allocate nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9148);

- per gli interventi di cui all'articolo 14 attraverso l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento", allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9140).

2. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per gli interventi che gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza dell'articolo 14 della presente legge sono introitate nel Bilancio di previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata "Altri recuperi" (cap. 2679).



Art. 16.

(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione il Piano di bonifica è approvato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e scade contemporaneamente al Piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e all'articolo 3 della l.r. 14/2002.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di bonifica per i siti compresi nella "Lista A3" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) devono essere attivate le procedure previste dall'articolo 10 del d.m. 471/1999.

Art. 17.

*(Modificazione della legge regionale 31
luglio 2002, n. 14)*

1. All'articolo 19, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2002 l'ultimo periodo è soppresso.